



COMUNE DI SAN BASSANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI RISERVATI ALL'ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA SPORADICA ED OCCASIONALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 25 del 28.10.2020

INDICE

- Articolo 1 Oggetto**
- Articolo 2 Fonti normative**
- Articolo 3 Autorizzazione dei mercatini**
- Articolo 4 Domanda di partecipazione ai mercatini**
- Articolo 5 Obblighi degli organizzatori**
- Articolo 6 Obblighi dei partecipanti**
- Articolo 7 Sanzioni**

ARTICOLO 1 - (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercatini riservati all'attività di vendita in forma sporadica ed occasionale organizzati su suolo pubblico nel territorio del Comune di San Bassano.

Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

Le manifestazioni suddette:

- a) sono promosse dall'Amministrazione Comunale e/o da associazioni o enti senza scopo di lucro al solo fine attrattivo e di stimolo del commercio e del turismo nel territorio Comunale,
- b) non possono avere finalità di lucro o di interesse privato da parte dei soggetti organizzatori,
- c) sono riservate ai venditori occasionali, agli artigiani itineranti, ai barattatori, ai semplici espositori ed ai creatori di prodotti di personale e propria fattura artigianale o artistica.

ARTICOLO 2 - (Fonti normative)

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6..
- Circolari del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.2264 del 08.03.1972 e n. 3334 del 08.04.1994, che definiscono il concetto di occasionalità nell'esercizio del commercio al dettaglio.

ARTICOLO 3 - (Autorizzazione dei mercatini)

Lo svolgimento dei mercatini è autorizzato dall'ufficio comunale preposto, a tale scopo, nel caso il soggetto organizzatore sia diverso dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere presentata richiesta scritta, almeno 90 giorni prima della data di svolgimento, contenente:

- a) I dati identificativi del richiedente.
- b) Dichiarazione di possesso da parte del richiedente dei requisiti morali di cui all'art. 20 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
- c) La data e l'orario di svolgimento.
- d) La localizzazione del mercatino.
- e) La/e tipologia/e dei prodotti trattati.
- f) Il regolamento interno del mercatino adottato dall'organizzatore che contenga, in aggiunta a quelle contenute nel presente Regolamento, le norme riferite a:
 - denominazione
 - organizzazione
 - area di svolgimento
 - posteggi (dimensioni, numero, localizzazione, ecc.
 - tipologie del materiale esposto
 - materiale vietato
 - modalità di partecipazione
 - prescrizioni, divieti, obblighi ed oneri per i partecipanti

- g) Dichiarazione, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale derivante dall'attività in questione.
- h) Copia di un documento di riconoscimento.

La richiesta può riguardare più date di svolgimento.

Non possono essere esposte particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, siano ritenuti inadatti all'esposizione o allo scambio, per motivazioni riconducibili all'ordine, alla sicurezza, all'igiene ed al pubblico decoro, quali per esempio: oggetti preziosi o di particolare valore, armi, materiale pornografico, animali, prodotti alimentari, ecc.

ARTICOLO 4 - (Richiesta di partecipazione ai mercatini)

Per poter partecipare ai mercatini i singoli soggetti dovranno richiesta all'organizzatore, a tale richiesta dovranno allegare apposito atto di notorietà, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, contenente:

- a) Dichiarazione di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale derivante dall'attività in questione.
- b) (*Per i venditori occasionali e per i barattatori*) Dichiarazione di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna camera di commercio del territorio nazionale in relazione agli articoli trattati, e di non esercitare pertanto l'attività di commercio al dettaglio in forma professionale bensì di praticarla in forma sporadica ed occasionale.
- c) (*Per gli artigiani produttori su area pubblica*) Dichiarazione di essere iscritto nel registro albo imprese artigiane (indicando la provincia della camera di commercio di iscrizione) in qualità di artigiano che esercita in forma itinerante su area pubblica e di porre in vendita esclusivamente oggetti prodotti con tale modalità.

ARTICOLO 5 - (Obblighi degli organizzatori)

Il soggetto organizzatore, ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 3, dovrà presentare al Comune almeno 48 ore prima dell'inizio del mercatino:

- a) l'elenco dei partecipanti, le relative autocertificazioni di cui all'art.4 e le copie dei documenti di riconoscimento allegate.
- b) la planimetria dell'area interessata riportante la disposizione dei posteggi.
- c) polizza r.c. a copertura dei danni causati a terzi.

Il soggetto organizzatore autonomamente provvede all'individuazione dei posteggi ed alla loro assegnazione.

I posteggi non ancora occupati all'ora di inizio del mercatino potranno essere assegnati, in base all'insindacabile decisione del soggetto organizzatore, a soggetti che presentino al momento la richiesta e la documentazione di cui all'art.4.

Il personale incaricato dall'organizzazione, organizzatori e coadiuvanti, dovrà portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento.

ARTICOLO 6 - (Obblighi dei partecipanti)

I soggetti partecipanti hanno l'obbligo di osservare tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali, di pubblica sicurezza di igiene e sanità.

I soggetti partecipanti devono fornire al personale addetto al controllo, oltre ad un valido documento di identificazione, qualsiasi documento o informazione richiesti in merito all'attività svolta in loco.

I soggetti partecipanti che, durante lo svolgimento del mercatino, violano norme legislative e regolamentari o, provocano disordine o disturbo, oltre ad essere soggetti alla sanzione di cui all'art. 7, possono essere allontanati immediatamente e sarà loro interdetta la partecipazione alle edizioni future.

ARTICOLO 7 - (Sanzioni)

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione relativa al commercio, alla circolazione stradale, all'occupazione di suolo pubblico; l'inosservanza da parte di organizzatori o partecipanti delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.